



Fasc. URAV 1870/2024  
*Da citare nella corrispondenza*

**Oggetto:** Richiesta di parere dell'Amministratore unico della società OMISSIS in merito alla nomina del RPCT della medesima società (prot. ANAC n. n. 44072 del 9/04/2024)

Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale è stato richiesto di avere chiarimenti in merito alla nomina del RPCT e se questo possa essere individuato in un soggetto esterno alla società – si rappresenta che quanto ai criteri di scelta e alla nomina del RPCT l'Autorità ha già fornito indicazioni generali da ultimo nell'Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla *Delibera n. 7 del 17.01.2023*, pubblicato sul sito istituzionale.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che l'organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

È opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Il ruolo di RPCT quindi non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo.

Inoltre, stante il divieto, ai sensi dell'art 1, co. 8, della l. 190/2012, di affidare la predisposizione del PTPCT o delle misure integrative dal MOG 231 o del documento che tiene luogo del PTPCT a soggetti estranei alla società /ente, la nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi come una eccezione, che necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Si rappresenta poi che l'Autorità ha elaborato anche linee di indirizzo per meglio orientare gli enti nell'individuazione del RPCT, qualora, in ragione delle ridotte dimensioni di tali enti e degli organici estremamente ridotti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico sono assenti o si trovano in una posizione di conflitto di interesse, essendo impegnate in settori esposti a rischio corruttivo. Ad esempio l'incarico di RPCT può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali che garantiscano comunque le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza richiesta dalla legge. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

In circostanze eccezionali, si ritiene inoltre possibile attribuire il ruolo di RPCT anche all'Amministratore di una società, ma alla sola condizione che non abbia deleghe gestionali.

Nel caso di specie, tenuto conto di quanto asserito circa la carenza di personale si ritiene, come già indicato dall'Autorità per casi analoghi, che il Comune di OMISSIS, socio di maggioranza della società, debba farsi carico dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione per la propria società. In tal senso quindi la funzione di monitoraggio e vigilanza sulla corretta attuazione di tali misure possono essere poste in capo al RPCT/Segretario Generale del Comune di OMISSIS. Ciò con il fine di arginare i profili di rischio che attengono alle attività svolte dalla società, *longa manus* dello stesso comune socio.

Resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT.

In merito alla nomina del RPCT, si invita anche a prendere visione delle *FAQ in materia di anticorruzione* pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link [https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/-/categories/119065?p\\_r\\_p\\_resetCur=true&p\\_r\\_p\\_categoryId=119065](https://www.anticorruzione.it/chiedilo-ad-anac/-/categories/119065?p_r_p_resetCur=true&p_r_p_categoryId=119065)

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'8 maggio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

*Firmato digitalmente*